

## Verbale di accordo

Bologna, 26 aprile 2023

ANCE EMILIA Area Centro

Tra

e

FILLEA - CGIL di Bologna e FILLEA - CGIL di Imola

FILCA - CISL dell'area metropolitana di Bologna

FeNEAL - UIL di Bologna, Modena e Ferrara

### ART. 1

Il contratto provinciale integrativo sottoscritto in data 29 settembre 2016 è rinnovato con le modifiche e integrazioni riportate nell'allegato 1 al presente accordo, che costituiscono attuazione di quanto previsto nell'articolo 38 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022.

Le modifiche si applicano, a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di rinnovo, ai rapporti di lavoro in corso alla medesima data o instaurati successivamente.

Sono in ogni caso fatte salve le diverse decorrenze e durate stabilite nei singoli articoli del presente accordo.

Le parti del contratto integrativo provinciale 29 settembre 2016 non modificate dal presente accordo si intendono qui recepite e confermate.

Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le Parti provvederanno a sottoscrivere il testo coordinato del contratto provinciale integrativo del contratto nazionale.

Ferme restando le disposizioni nazionali in materia di durata della contrattazione di secondo livello, il contratto integrativo provinciale non potrà essere rinnovato prima del 31 dicembre 2024.

### ART. 2

Fino alla data di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente accordo, sono prorogati gli articoli 2 e 3 dell'accordo provinciale 26 ottobre 2021 e s.m.i. e 1 dell'articolo 23 marzo 2023.


ANCE EMILIA AREA CENTRO




FILLEA - CGIL di Bologna e FILLEA - CGIL di Imola



FILCA - CISL della città metropolitana di Bologna



FeNEAL - UIL di Bologna, Modena e Ferrara



## MODIFICAZIONI APPORTATE AL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE IN SEDE DI RINNOVO

### ART. 2 ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITÀ – CICLO CONTINUO

Per quanto riguarda l'orario di lavoro vale quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, salvo quanto previsto per i riposi annui dall'art. 12 del presente contratto.

In relazione al sesto comma dell'art. 5, lett. A) del c.c.n.l. 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, viene stabilito che la ripartizione su cinque giorni per settimana dell'orario normale contrattuale di lavoro avverrà esonerando i lavoratori dal prestare la loro opera nella giornata del sabato, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8% (otto per cento, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del c.c.n.l. predetto

Per le ore di lavoro prestate oltre l'orario previsto dagli artt. 5, lettera A), e 6 del c.c.n.l. 18 luglio 2018 così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, vale quanto stabilito dal terzultimo capoverso dell'art. 1 del contratto collettivo integrativo provinciale di lavoro 20 luglio 1970<sup>1</sup>.

Con riferimento a specifiche esigenze tecnico produttive manifestate da singole imprese, le parti firmatarie del presente accordo convengono sulla possibilità di stipulare in sede territoriale specifici accordi che definiscano forme di utilizzo flessibile dell'orario di lavoro con le relative modalità e trattamenti retributivi.

Tali accordi saranno promossi dalle singole imprese attraverso ANCE EMILIA Area Centro; saranno considerate prioritarie le esigenze formulate dalle imprese che negli ultimi dodici mesi non abbiano proceduto a riduzioni di personale e prevedano un piano di sviluppo occupazionale.

Qualora l'impresa si avvalga di un orario di lavoro strutturato su turni a ciclo continuo senza soluzione di continuità, comprensivo del turno notturno e delle giornate di sabato e domenica, in aggiunta alle maggiorazioni contrattuali di cui all'art. 19, p.to 6 del contratto collettivo nazionale 18 luglio 2018, verranno erogate le seguenti indennità di presenza riferite ai seguenti specifici disagi:

- Turno notturno:	€ 3,32
- Sabato:	€ 8,84
- Domenica:	€ 10,50

Restano salve, in materia di orario di lavoro, le altre norme previste dagli artt. 5 lettera A, 6, 8, 10 del c.c.n.l.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le attività svolte ad inizio della giornata e propedeutiche all'esecuzione dell'attività lavorative principali, nonché quelle svolte al termine del normale orario di lavoro, se svolte in ottemperanza a direttive aziendali o comunque eterodirette, costituiscono ad ogni effetto attività lavorativa e come tale retribuita.

Il tempo di viaggio per recarsi al luogo di lavoro o rientrare da esso ricadente al di fuori del normale orario di lavoro è escluso dal calcolo della retribuzione e dal computo da ogni istituto contrattuale e/o di legge.

Il tempo di viaggio ricadente nel normale orario di lavoro, per spostamenti autorizzati o richiesti dall'azienda fra diversi luoghi di lavoro è retribuito con la retribuzione ordinaria.

### ART. 3BIS REPERIBILITÀ

La reperibilità è una modalità complementare di svolgimento della prestazione lavorativa che si aggiunge a quella ordinaria, per un periodo prefissato, per far fronte ad esigenze della produzione non programmabili.

<sup>1</sup> Il terzultimo comma dell'art. 1 del ccpl 20 luglio 1970 prevede che le ore di lavoro prestate in seguito ad una differente distribuzione dell'orario settimanale (es. passaggio da 6 a 5 giorni con incremento quindi dell'orario giornaliero, o da 5 a 6 con lavoro nella giornata di Sabato) non sono di per sé da considerare come lavoro straordinario se non viene superato il normale orario contrattuale di lavoro (40 per la generalità dei dipendenti, 48 per i lavoratori di cui all'art. 6 del CCNL).

Per l'attuazione dell'istituto, il datore di lavoro invierà apposita comunicazione alle parti sociali firmatarie del contratto integrativo provinciale e provvederà a regolamentare le condizioni di applicazioni con accordo avente perimetro di applicazione aziendale, sulla base dei seguenti principi:

- 1) Le ore in cui il lavoratore è a disposizione in regime di reperibilità non sono da considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale. Il lavoratore dovrà comunicare tempo per tempo l'esatto recapito telefonico, al fine di poter essere immediatamente rintracciabile, qualora non fosse in possesso di cellulare fornito dall'azienda.
- 2) La reperibilità potrà essere organizzata secondo le seguenti articolazioni:
  - a) Giornaliera
  - b) SettimanaleNel caso di organizzazione settimanale, i turni di reperibilità non supereranno, di regola, i 14 giorni (due settimane di calendario) per singolo dipendente interessato, per non più di due sabati e due domeniche in media nel corso di ogni mese.
- 3) Il lavoratore in reperibilità dovrà essere incaricato per iscritto. Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di adempiere al servizio di reperibilità, salvo giustificato e comprovato motivo di impedimento.
- 4) In caso di chiamata, il lavoratore è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata - e dovrà informare l'azienda del prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove non sia possibile rispettare il termine ordinario per ragioni oggettive (a titolo esemplificativo: distanza dal luogo di intervento, parziale impraticabilità delle strade, etc.)
- 5) Al lavoratore che non risponde alla chiamata o che non prende servizio in seguito ad essa, verrà decurtata l'indennità di reperibilità per l'intera giornata. In tal caso il lavoratore sarà altresì tenuto, anche ai fini disciplinari, a documentare l'oggettiva impossibilità di rispondere alla chiamata o di presentarsi nel luogo di svolgimento della prestazione lavorativa.
- 6) Resta inteso che il lavoro afferente agli interventi a seguito di chiamata sarà retribuito con le maggiorazioni relative al lavoro notturno e/o festivo, ricorrendone i casi, così come previsto dal CCNL.
- 7) Alle ore di lavoro effettivamente svolte eccedenti le 40, verranno applicate le maggiorazioni per lavoro straordinario.
- 8) Per le prestazioni lavorative in seguito a chiamata comprese fra le ore 22.00 e le ore 6.00 del mattino successivo, il lavoratore avrà diritto ad un riposo di 8 ore che decorrerà dalla conclusione dell'intervento. Le ore di lavoro svolte in seguito a chiamata successivamente alle 0.00 del mattino vengono sommate a quelle svolte in regime di normale orario di lavoro nella medesima giornata, ciò anche ai fini della disciplina dell'orario di lavoro.
- 9) In caso di interventi di breve durata (fino a 2 ore), qualora gli stessi abbiano termine in prossimità dell'inizio dell'orario normale di lavoro giornaliero, al lavoratore potrà essere richiesto di prestare la propria attività fino al termine dell'orario normale di lavoro.
- 10) Qualora al termine della giornata lavorativa, sommando le ore di lavoro relative all'intervento in seguito a chiamata e quelle svolte nell'ambito del normale orario di lavoro, non sia raggiunto l'orario normale giornaliero, la differenza verrà coperta con permessi individuali retribuiti.
- 11) Resta salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di concordare riposi compensativi da effettuare in altre giornate della settimana, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero continuativo di 11 ore.
- 12) L'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti economici previsti dal presente accordo sono stati già quantificati considerando i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già comprensivi degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 c.c. le parti convengono che i trattamenti economici di cui al presente articolo siano esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
- 13) I trattamenti previsti per i dipendenti della provincia di Bologna sono normati come segue:
  - a) Per i giorni feriali, al lavoratore spetta un'indennità lorda di € 10,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
  - b) Per i giorni festivi, il sabato la domenica, al lavoratore spetta un'indennità lorda di €15,00 per ogni giornata di effettiva reperibilità.
  - c) Nel caso di necessità di implementare un meccanismo di reperibilità inferiore alla giornata e/o determinata su base oraria, l'azienda interessata richiederà, anche per il tramite di ANCE EMILIA, una verifica congiunta per la sottoscrizione di apposito accordo fra le parti firmatarie del contratto integrativo provinciale; in tale accordo saranno definite condizioni economiche proporzionate all'impegno richiesto ai lavoratori in reperibilità.
- 14) Sono fatti salvi gli eventuali accordi di miglior favore in materia già sottoscritti presso singole aziende.

#### ART. 4 PASTO GIORNALIERO

Le imprese provvederanno affinché i dipendenti operai e impiegati che intendano usufruirne, possano consumare nei luoghi di lavoro o nelle immediate vicinanze un pasto al giorno.

La composizione ed il costo complessivo del pasto sono predeterminati tra la direzione dell'impresa e la rappresentanza sindacale aziendale entro i limiti della normalità.

L'impresa provvederà a fornire il pasto giornaliero con un costo massimo a proprio carico di Euro 6,28 per ciascun pasto consumato. L'eventuale maggiore costo del pasto sarà a carico del lavoratore.



Ove non sia possibile fornire il pasto giornaliero direttamente o attraverso convenzioni con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, l'impresa potrà, in sua sostituzione, corrispondere al lavoratore un buono pasto giornaliero del valore nominale di euro 6,28, o, in alternativa, un'indennità sostitutiva giornaliera pari ad euro 5,50.

Il buono pasto e l'indennità sostitutiva non competono ai lavoratori che, potendo fruire del pasto giornaliero fornito dall'impresa direttamente o in convenzione con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, vi rinuncino per qualsivoglia ragione.

Il pasto giornaliero e la sua eventuale prestazione sostitutiva non spettano inoltre ai lavoratori che non possano far valere, nella singola giornata, almeno 4 ore di lavoro effettivo.

Il valore del pasto giornaliero e quello della sua prestazione sostitutiva tramite buono pasto sono esclusi dal computo di ogni istituto retributivo indiretto o differito, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, nonché da percentuali e maggiorazioni contrattuali.

Il valore dell'indennità sostitutiva del pasto è computato esclusivamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Le parti convengono che le prestazioni di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora ricorrano i presupposti contrattuali per l'applicazione della disciplina della trasferta di cui all'art. 14 del presente contratto integrativo provinciale.

## ART. 13

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTIONI CASSA EDILE – GRATIFICA NATALIZIA – RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER LE IMPRESE REGOLARI

#### 1. *Gratifica natalizia*

L'aliquota da accantonare presso la Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna, relativa al trattamento economico per gratifica natalizia spettante ai lavoratori per i diversi periodi, pari al 10% lordo e all'8% netto, ivi comprese le quote relative ai periodi di assenza per malattia e infortunio che vengono riportate nell'art. 16 del presente contratto, dovrà essere calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 24 del CCNL 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, e sarà computata per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli articoli 5 e 6 del CCNL 18 luglio 2018, effettivamente prestate, per le festività di cui al punto 3) dell'art. 17 del CCNL medesimo, nonché per le ore di assenza per ferie e per le ore di assenza per i riposi annui di cui all'art. 12 del presente contratto. L'aliquota predetta sarà inoltre calcolata sulla retribuzione virtuale relativa ai periodi di assenza non retribuiti diversi da quelli ammessi dalle disposizioni nazionali.

A decorrere dal 1° ottobre 1983 tale importo deve essere calcolato al netto delle ritenute di legge secondo il criterio convenzionale stabilito dall'accordo collettivo provinciale di lavoro 17 ottobre 1983<sup>2</sup>.

Nel caso di versamenti effettuati dopo il mese successivo a quello in cui scade ciascun periodo di paga, le imprese dovranno versare alla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna gli interessi determinati nella misura del 50% dell'interesse di differimento INPS per le omissioni contributive, ai sensi delle delibere del Comitato Nazionale per la Bilateralità.

La Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna provvederà ad effettuare il pagamento delle somme versate corrispondenti alla suddetta aliquota del 10%, al netto delle ritenute fiscali, ed eventualmente accantonate e accreditate, ai lavoratori una volta all'anno in occasione del Natale.

Il pagamento anticipato da parte della Cassa Edile delle somme accantonate può aver luogo nei soli casi in cui viene a cessare il rapporto d'iscrizione degli operai presso la Cassa Edile, a richiesta dell'interessato ed in base alle certificazioni da stabilirsi dal consiglio della Cassa Edile.

Il credito del lavoratore per gratifica natalizia si intenderà pienamente soddisfatto con la corresponsione degli importi di competenza da parte della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna, dovendosi tener conto di quelli da lui percepiti come aliquota di accantonamento della Cassa Integrazione Guadagni, dall'Inps e dall'Inail.

#### 2. *Contributo Istituzionale Cassa Edile, Ape Ordinaria, Fondo Attuazione Nuovi Servizi, Contributo Sicurezza (CPT e RLS)*

L'attività della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna è regolata dal proprio Statuto e dal Regolamento delle prestazioni assistenziali approvata dalle Organizzazioni sindacali contraenti.

Nell'ambito delle iniziative per combattere il lavoro abusivo e irregolare e per scoraggiare comportamenti che costituiscono violazioni degli obblighi contributivi a carico delle imprese, le parti convengono sulla necessità di determinare un regime differenziato per premiare quelle imprese che adempiono tali obblighi con riferimento ad un monte ore lavorate corrispondente a quello reale.

Il contributo F.N.A.P.E., il contributo istituzionale Cassa Edile, il contributo di finanziamento per il Fondo Attuazione Nuovi Servizi ed il contributo Sicurezza saranno versati dalle imprese nelle misure di cui alla tabella seguente:

<b>Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore</b>	<b>Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore</b>
F.N.A.P.E.: 3,00% <sup>3</sup>	F.N.A.P.E.: 3,00%

<sup>2</sup> L'accantonamento netto della gratifica natalizia corrisponde all'8% della retribuzione imponibile

<sup>3</sup> Con decorrenza dai versamenti dei contributi Cassa Edile relativi al mese di ottobre 2014, il "contributo A.P.E. Ordinaria" di cui all'art. 13 numero 2 del contratto integrativo provinciale, assume la denominazione di "contributo F.N.A.P.E. Fino all'entrata in vigore del contratto provinciale integrativo del CCNL 18 luglio 2018, le contribuzioni Cassa Edile sono le seguenti:

Contributo F.A.N.S.: 0,52%  
Contributo Cassa Edile: 2,25% (0,375% a carico lav.)  
Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.)

Contributo F.A.N.S.: 1,50%  
Contributo Cassa Edile: 3,30% (0,375% a carico lav.)  
Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.)

Le percentuali di cui sopra si calcolano sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 24, punto 3 del CCNL 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022 (paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore). Per la determinazione del monte ore settimanale verranno applicati i criteri stabiliti, ai fini delle dichiarazioni INPS / INAIL, dall'art. 29 L. 341/95. In aggiunta è consentita un'oscillazione del 5% per accadimenti non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro e non espressamente previsti dalle modalità applicative dell'art. 29 L. 341/95 e sue successive modificazioni o integrazioni. I valori sopra indicati del Contributo Sicurezza, ripartito nella misura di 5/6 a carico dell'impresa e 1/6 a carico del lavoratore, comprendono:

- lo 0,15% da destinare al Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro nell'Edilizia istituito presso l'Istituto Professionale dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna;
- lo 0,15% da destinare al sistema dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui all'art. 18 del presente contratto.

La quota di contributo istituzionale e di contributo sicurezza a carico degli operai deve essere trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Limitatamente alle aliquote contributive per il PREVEDI, per il finanziamento del Fondo SANEDIL, del Fondo Pre pensionamenti e del Fondo per l'incentivo dell'occupazione giovanile, si applicano gli accordi nazionali in essere che si considerano ad ogni effetto qui recepiti.

La dichiarazione scritta ricognitiva degli obblighi di cui all'art. 36 lettera b) del CCNL 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, dei datori di lavoro e degli operai che si avvalgono dei servizi e delle prestazioni della Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna sarà raccolta dalla Cassa Mutua Edile medesima con le modalità e nelle occasioni stabilite dalle Organizzazioni territoriali contraenti.

L'impresa avrà diritto alla certificazione di regolarità contributiva alle condizioni di cui alla Convenzione Nazionale 15 aprile 2004 e s.m.i.

### 3. *Denunce mensili alla Cassa Mutua Edile*

Le denunce mensili devono essere fatte pervenire dalle imprese alla Cassa Edile entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Qualora le denunce vengano consegnate in ritardo, si applicano le seguenti penali:

- Per un ritardo superiore a 15 giorni: 1%
- Per un ritardo superiore a 45 giorni: 2%
- Per un ritardo superiore a 75 giorni: 3%

Le percentuali di cui sopra si applicano all'intero ammontare contributivo dovuto alla Cassa Edile relativo alla denuncia presentata in ritardo e dovranno essere versate unitamente ad esso.

La disposizione di cui al presente paragrafo 3 troverà applicazione a condizione che analoghe previsioni vengano recepite dalla contrattazione territoriale di settore sottoscritta dalle altre organizzazioni imprenditoriali operanti nella provincia Bologna ed attuate dalle rispettive Casse Edili.

Nel caso di versamenti effettuati dopo il mese successivo a quello in cui scade ciascun periodo di paga, le imprese dovranno versare alla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna gli interessi determinati nella misura del 50% dell'interesse di differimento INPS per le omissioni contributive, ai sensi delle delibere del Comitato Nazionale per la Bilateralità.

### 4. *Riduzione contributiva per le imprese regolari*

#### 4.1. *Definizioni*

Ai fini delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni:

- "aliquota globale Cassa Edile": la cifra risultante dalla somma delle singole aliquote, per la parte a carico del datore di lavoro, che compongono la contribuzione complessiva alla Cassa Edile;
- "impresa regolare": l'impresa che non abbia debiti scaduti nei confronti della Cassa Mutua Edile per contribuzioni e accantonamenti anche relativi ad anni edili precedenti, e che per l'intero anno edile di riferimento:
  - abbia denunciato per ogni dipendente operaio un numero di ore lavorate non inferiore a quello contrattuale, salve le causali di assenza previste dall'art. 29 della L. 341/95 e dai suoi provvedimenti di attuazione, e che

Imprese che denunciano un monte ore settimanale non inferiore a 40 ore

F.N.A.P.E.: 2,80%  
Contributo F.A.N.S.: 0,42%  
Contributo Cassa Edile: 2,25% (0,38% a carico lav.)  
Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.)

Imprese che denunciano un monte ore settimanale inferiore alle 40 ore

F.N.A.P.E.: 5,15%  
Contributo F.A.N.S.: 0,50%  
Contributo Cassa Edile: 3,30% (0,55% a carico lav.)  
Contributo Sicurezza: 0,30% (0,05% a carico lav.)

- non sia incorsa in violazioni di obblighi derivanti dal contratto nazionale e/o integrativo provinciale che abbiano ad effetto la decadenza dalle premialità di natura contrattuale, e che
- abbia effettuato i pagamenti contributivi dovuti alle scadenze mensili in vigore, fatta salva una tolleranza di 30 giorni;

#### 4.2. *Ambito di applicazione*

La riduzione contributiva è dovuta alle imprese regolari:

- a) continuativamente iscritte alla Cassa Mutua Edile per almeno tre anni edili, incluso l'ultimo anno edile concluso alla data di applicazione della riduzione contributiva, e
- b) che nell'ultimo anno edile concluso alla data di applicazione della riduzione contributiva abbiano mantenuto attiva la posizione per l'intero anno e abbiano provveduto ai versamenti dei contributi in Cassa Edile per almeno sei mesi, anche non continuativi, e
- c) che risultino correntemente iscritte alla Cassa Mutua Edile alla data di applicazione della riduzione contributiva.

Le imprese edili che si iscriveranno alla Cassa Mutua Edile potranno far valere, ai soli fini della lett. a), anche i pregressi periodi di iscrizione ad altra Cassa Edile operante nella Provincia di Bologna e costituita in ottemperanza a contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine le imprese, all'atto dell'iscrizione alla Cassa Mutua Edile, presenteranno una certificazione, rilasciata dalla Cassa Edile di provenienza, attestante il periodo di iscrizione a quest'ultima, nonché la situazione di regolarità contributiva di cui al paragrafo 4.1 del presente accordo.

Qualora la Cassa Edile di provenienza non rilasci la certificazione di cui al paragrafo precedente entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'impresa richiedente, quest'ultima dovrà produrre, in sua sostituzione, un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di anzianità di iscrizione di cui al presente articolo e di regolarità contributiva di cui al paragrafo 4.1. La Cassa Mutua Edile verificherà anche attraverso la BNI la conformità alla realtà di quanto autocertificato dall'impresa.

#### 4.3. *Misura della riduzione contributiva*

La riduzione contributiva è stabilita come segue:

- a) 0,20% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità di cui al paragrafo 4.1, e con un'anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno tre anni e inferiore a cinque, incluso l'ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva,
- b) 0,30% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità di cui al paragrafo 4.1, e con un'anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno cinque anni e inferiore a otto, incluso l'ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva.
- c) 0,40% della massa salari, per le imprese in possesso dei requisiti di regolarità di cui al paragrafo 4.1, e con un'anzianità di iscrizione in Cassa Edile di almeno otto anni, incluso l'ultimo anno edile concluso alla data di erogazione della riduzione contributiva.

Alle imprese di cui alle lettere b) e c) con un numero complessivo di operai a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti, pari o superiore a 5, di cui almeno il 60% inquadrati al secondo livello o superiore, è riconosciuta, limitatamente agli anni edili 2022-2023 e 2023-2024, un'ulteriore riduzione contributiva pari allo 0,20% della massa salari. Ai fini della determinazione della condizione di spettanza della riduzione contributiva di cui al presente comma, la Cassa Edile farà riferimento al numero degli operai risultanti dalle denunce relative ai mesi di settembre degli anni di applicazione.<sup>4</sup>

Nel corso dell'anno edile il pagamento della contribuzione alla Cassa Mutua Edile avverrà nella misura piena. Successivamente al termine dell'anno edile, la Cassa Mutua Edile verificherà la sussistenza delle condizioni per l'applicazione della riduzione contributiva, nonché la misura effettiva spettante, ed entro la fine dell'anno civile provvederà all'effettuazione del rimborso in favore delle imprese regolari.

I maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al paragrafo 4, vengono posti a carico del Fondo Premialità e Servizi di cui al paragrafo 6.

#### 5. *Fondo per le prestazioni aggiuntive dei lavoratori operai e fondo per le prestazioni integrative dei lavoratori operai.*

Le Parti confermano il fondo per le prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori operai, di cui all'accordo di filiera dell'11 dicembre 2020, finalizzato al finanziamento di prestazioni aggiuntive in favore degli operai e dei loro familiari. Le modalità di finanziamento e utilizzo del predetto fondo saranno oggetto di specifici accordi provinciali.

<sup>4</sup> Esempio: nel caso di impresa con 10 operai a tempo indeterminato, occorrerà che almeno 6 di essi siano inquadrati almeno al secondo livello. Gli apprendisti non sono calcolati.

Viene costituito in via strutturale il fondo per le prestazioni integrative dei lavoratori operai. Il fondo sarà finanziato da una quota di contributo istituzionale cassa edile pari alla differenza fra lo 0,45% della massa salari e la somma complessiva delle prestazioni cassa edile erogate nell'anno in favore degli operai e/o dei loro familiari.

Con effetti dall'anno edile 2021 – 2022, e al termine di ciascun anno edile successivo, la Cassa Mutua Edile determinerà l'ammontare complessivo delle prestazioni in favore degli operai e dei loro familiari. Qualora l'ammontare delle predette prestazioni risulti inferiore allo 0,45% della massa salari riscossa relativa al medesimo anno edile, si provvederà ad integrare il fondo di cui al comma precedente di una somma equivalente alla differenza tra lo 0,45% della massa salari riscossa, e l'ammontare complessivo delle prestazioni in favore degli operai come sopra determinato.

Ai fini del capoverso precedente non si dovrà tenere conto delle prestazioni in favore degli operai e/o dei loro familiari il cui costo sia a carico del fondo per le prestazioni aggiuntive dei lavoratori operai e del fondo per le prestazioni integrative dei lavoratori operai. Con successivo accordo sindacale verranno stabilite le norme di dettaglio per la piena operatività del fondo.

#### 6. Fondo Premialità e Servizi a favore delle imprese regolari.

Viene costituito in via strutturale il Fondo Premialità e Servizi (F.P.S.) in favore delle imprese regolari. Il fondo sarà finanziato con modalità stabilite da specifici accordi.

Con successivo accordo sindacale verranno stabilite le norme di dettaglio per la piena operatività del fondo.

## ART. 14 TRASFERTA OPERAI

### 1. Trasferta

Al dipendente operaio temporaneamente comandato a prestare il proprio lavoro in un luogo diverso da quello ove lo presta normalmente, è dovuto, entro il limite della normalità, il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto sostenute. Nel caso l'operaio utilizzi il proprio mezzo privato di trasporto, la distanza presa a riferimento per il calcolo del rimborso ai sensi della normativa fiscale vigente non potrà eccedere quella fra il luogo abituale di lavoro ed il luogo di trasferta. Le parti convengono che qualora il trasporto avvenga con mezzi aziendali nessun rimborso sarà dovuto.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma del presente articolo, al lavoratore temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello abituale di lavoro, è inoltre corrisposta un'indennità giornaliera (diaria) nelle cifre risultanti dall'applicazione delle sottoindicate percentuali, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione di un giorno di lavoro riferiti all'operaio qualificato: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai che lavorano a cottimo, utile minimo contrattuale di cottimo.

- a) per le distanze fino a 10 chilometri: diaria del 8%;
- b) per le distanze superiori a 10 e fino a 25 chilometri: diaria del 16%;
- c) per le distanze superiori a 25 chilometri e fino a 50 chilometri: diaria del 25%;
- d) per le distanze superiori a 50 chilometri: diaria del 30%;

Resta salvo quanto stabilito dall'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

L'operaio che percepisce la diaria di cui ai commi precedenti ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio dei lavori.

Ove non sia possibile fornire il pasto giornaliero direttamente o attraverso convenzioni con pubblici esercizi e/o servizi di ristorazione, o tramite buono pasto, il datore di lavoro riconoscerà al dipendente, entro i limiti della normalità, il rimborso delle spese da questi sostenute per il vitto, subordinatamente alla consegna al datore di lavoro del relativo scontrino, della ricevuta fiscale o di altro documento equipollente.

\*\*\*

### DISCIPLINA DI DETTAGLIO

- (I) Ai fini del presente articolo, per "luogo abituale di lavoro" si intende la sede aziendale o l'unità produttiva o l'unità locale o produttiva presso cui il lavoratore è stato assunto, o, ricorrendone il caso, presso cui è stato successivamente trasferito in via non temporanea.
- (II) Ai fini della determinazione della misura della diaria di trasferta si fa riferimento alla distanza fra il confine territoriale del comune in cui è compreso il luogo abituale di lavoro e il cantiere di trasferta.
- (III) Nel caso di orario di lavoro a tempo parziale, la diaria di trasferta viene ridotta in misura proporzionale alla minore entità della prestazione lavorativa.
- (IV) Qualora il viaggio verso il cantiere di trasferta avvenga in orario di lavoro, la diaria di trasferta non è dovuta. Eventuali spostamenti da un cantiere all'altro avvenuti successivamente all'inizio e/o in costanza dell'orario di lavoro non comportano effetti né sul diritto alla corresponsione della diaria di trasferta, né sulla sua misura.
- (V) In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio ed il vitto, o al rimborso delle spese relative, entro i limiti della normalità, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.



(VI) La diaria di trasferta non è dovuta nel caso il cantiere di trasferta si trovi nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio, o quando egli sia favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora rispetto al luogo abituale di lavoro, che comporti per lui un effettivo vantaggio,

(VII) Agli operai già comandati a prestare la loro opera in trasferta alla data del 1° maggio 2023 e limitatamente alla durata delle predette trasferte, continueranno ad applicarsi, in materia di trasferta e rimborso delle spese di trasporto, le precedenti disposizioni.

(VIII) L'eventuale corresponsione dell'indennità di trasferta non comporta deroga alla disciplina dell'orario di lavoro

\*\*\*

Restano salve le norme previste dall'art. 21 lettera B) del CCNL 18 luglio 2018 e successivi aggiornamenti per gli addetti a lavori dell'armamento ferroviario.

\*\*\*

In materia di trasferta regionale si rinvia ai contenuti dell'accordo territoriale 10 giugno 2003, sottoscritto in attuazione dell'allegato Q al CCNL 29 gennaio 2000, nonché ai suoi successivi rinnovi ed aggiornamenti.

## ART. 16 TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE PER I DIPENDENTI OPERAI

### 1. *Malattia*

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 26 del CCNL 18 luglio 2018, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione di fatto, costituita dalla paga di fatto (minimo contrattuale più eventuale superminimo), dalla indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza ed eventuale maggiorazione per caposquadra, per il numero delle ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno: 1,000
- b) dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,398
- c) dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps: 0,198
- d) dal 181° giorno alla scadenza del periodo di comporto, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps: 0,500

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'Inps, vale, ai fini dei coefficienti da applicare, la normativa applicata dall'Inps medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

L'impresa durante l'assenza dal lavoro per malattia, nei limiti della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale di cui all'art. 13 del contratto integrativo provinciale nella misura del 10% lordo (8% netto).

### 2. *Infortunio e malattia professionale.*

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui all'art. 27 del CCNL 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, è tenuta ad erogare all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione di fatto, costituita dalla paga base di fatto (minimo contrattuale più eventuale superminimo), dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza ed eventuale maggiorazione per caposquadra, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.

Dal 1° dicembre 1988 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

- a) per il 1°, 2° e 3° giorno di assenza: 0,234
- b) dal 4° al 90° giorno di assenza: 0,234
- c) dal 91° giorno in poi: 0,045

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'Inail comprese le domeniche, nonché per le giornate di carenza. Il trattamento economico di cui alla precedente lett. a) è dovuto in aggiunta a quello obbligatorio a carico dell'impresa così come previsto dalla normativa vigente per le giornate di carenza nell'intervento dell'INAIL.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al comma precedente per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.



Per quanto attiene all'accantonamento da parte dell'impresa alla Cassa Edile della percentuale per gratifica natalizia, resta fermo quanto disposto dall'art. 19, comma 8°, del CCNL vigente e pertanto lo stesso sarà pari alle seguenti misure:

Infortunio e malattia professionale	Percentuali a carico dell'impresa
1. per i primi tre giorni di assenza (in cui si ha carenza nell'intervento dell'INAIL):	10,00% (8,00% netta)
2. per i giorni di infortunio dal 4° al 90° giorno compreso:	4,00% (3,2% netta)
3. dal 91° giorno di astensione continuativa dal lavoro, fino a guarigione clinica:	2,50% (2,00% netta)

### 3. Norme comuni

In caso di malattia, infortunio o malattia professionale intervenuti durante il periodo di preavviso, il trattamento economico a carico dell'impresa di cui alla presente normativa è dovuto nei limiti della conservazione del posto di cui ai commi 3 dell'art. 26 e 4 dell'art. 27 del CCNL 18 luglio 2018 così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio – soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 del CCNL citato – nel mese di calendario precedente l'inizio di malattia, dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.

### 4. Norma generale

Salve le condizioni di miglior favore, si intendono decadute tutte le eventuali pattuizioni aziendali che direttamente o indirettamente siano riferibili al riconoscimento di erogazioni per i giorni di carenza di malattia, di infortunio o di malattia professionale.

### 5. Mutualizzazione dell'onere per malattia o infortunio

Il trattamento per malattia, infortunio e malattia professionale corrisposto dall'impresa all'operaio ai sensi degli artt. 26 e 27 del CCNL 18 luglio 2018, così come rinnovato dall'accordo nazionale 3 marzo 2022, e del presente articolo è rimborsato all'impresa medesima dalla Cassa Mutua Edile della provincia di Bologna.

Il rimborso spetta per l'intero trattamento corrisposto all'operaio se nel trimestre solare scaduto prima dell'evento risultano denunciate per l'operaio interessato almeno 450 ore, computate con i criteri di cui al comma successivo, proporzionalmente ridotte in caso di lavoro a tempo parziale.

Agli effetti di cui sopra si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati o denunciati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui le ore come sopra computate risultino inferiori al numero indicato, il rimborso è proporzionalmente ridotto.

Per gli operai assunti da meno di tre mesi o in aspettativa il trattamento è restituito all'impresa per intero.


Il rimborso viene effettuato da parte della Cassa Mutua Edile entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- denuncia, alla scadenza di ciascun mese, alla Cassa Mutua Edile dei nominativi e della categoria dei lavoratori che risultano ammalati o infortunati nel mese scaduto, dei relativi periodi di assenza dal lavoro e dei dati concernenti il requisito delle 450 ore per il diritto al rimborso integrale;
- copia dell'attestato comprovante l'inizio e la durata della malattia o dell'infortunio che comporta la temporanea inidoneità al lavoro, più eventuali attestati di proroga o, nei casi prescritti dalla L.183/2010 art. 25 e delle norme ad esso collegate, gli estremi del numero di protocollo dell'attestazione telematica di malattia ed il codice fiscale del lavoratore interessato;
- copia del modulo di liquidazione dell'indennità di malattia predisposto dall'Inps per il rimborso delle indennità anticipate dall'impresa stessa al lavoratore interessato. In tale modulo devono risultare anche distintamente per i diversi periodi di assenza le giornate indennizzate dall'impresa e, per ciascun periodo, i relativi importi anticipati per i quali viene richiesto il rimborso alla Cassa Mutua Edile;

4. estratto del LUL (Libro Unico del Lavoro) relativo al periodo di paga in cui è avvenuta l'erogazione dell'indennità di malattia.

Ai fini dell'ottenimento del rimborso di cui al presente paragrafo le imprese dovranno far pervenire alla Cassa Edile la denuncia di malattia, infortunio o malattia professionale, corredata dalla documentazione di cui al precedente capoverso, con cadenza mensile, con riferimento agli eventi intervenuti nel mese precedente. Le imprese decadranno dal diritto al rimborso qualora la denuncia, corredata dalla documentazione di cui al precedente capoverso, pervenga oltre il termine di un anno dalla fine del mese successivo a quello in cui è intervenuto l'evento.

ANCE EMILIA AREA CENTRO



FILLEA - CGIL di Bologna e FILLEA - CGIL di Imola



FILCA - CISL della città metropolitana di Bologna



FeNEAL - UIL di Bologna, Modena e Ferrara

